COMUNE DI PONTE NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 7 DEL 30.03.2022

INDICE

<u>TITOLO I</u> <u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>

- Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 Potestà regolamentare
- Art. 3 Deliberazione dell'aliquota
- Art. 4 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO II GESTIONE DELL'ENTRATA

- Art. 5 Responsabile dell'entrata
- Art. 6 Attività di controllo e accertamento
- Art. 7 Poteri ispettivi
- Art. 8 Rapporti con i cittadini

TITOLO III RISCOSSIONE

- Art. 9 Modalità di versamento
- Art. 10 Dilazioni di pagamento

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

- 1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- 2. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
- 3. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
- 4. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 2 Potestà regolamentare

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

Art. 3 Deliberazione delle aliquote

- 1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
- 2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
- 3. In assenza di nuova deliberazione, le aliquote per l'anno in corso si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
- 4. Le aliquote sono fissate nella misura di seguito riportata (1):
 - da 0 a 15.000 € → 0.30 %
 - oltre € 15.001 fino ad € 28.000 \rightarrow 0.40 %
 - oltre € 28.000 fino ad € 50.000 → 0.50 %
 - oltre € 50.000 € → 0.60 %

Art. 4 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

- 1. I criteri per la determinazione di riduzioni, esenzioni ed agevolazioni inerenti alle entrate comunali, sono stabiliti dal Consiglio Comunale. Le agevolazioni introdotte dalla normativa nazionale sono comunque applicabili secondo le disposizioni dettate dalla stessa.
- 2. Le diverse agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti che possiedono i requisiti per beneficiarne, salvo diversa disposizione della normativa nazionale.
- 3. In fase di prima applicazione dell'addizionale per scaglioni, non sono stabilite agevolazioni nè esenzioni eccetto quelle fissate dalla normativa nazionale.

TITOLO II GESTIONE DELL'ENTRATA

Art. 5 Responsabile dell'entrata ⁽³⁾

- 1. Per la gestione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., la Giunta Comunale può designare un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
- 2. La Giunta Comunale può determinare le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
 - c) Il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
 - d) I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, alla gestione del tributo.
- 3. La gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF da parte del funzionario responsabile, si limita all'eventuale scambio di informazioni e notizie con l'Agenzia delle Entrate, quale soggetto competete della

gestione del medesimo tributo.

Art. 6 Attività di controllo e accertamento (4)

- 1. L'accertamento dell'addizionale è di competenza dell'Agenzia delle Entrate, stante la natura di addizionale relativa all'entrata erariale.
- 3. Il Comune può partecipare all'accertamento dei redditi delle persone fisiche ai sensi del predetto art. 44 del D.P.R. n. 600/73 e sulla base della previsione dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con L. 2 dicembre 2005, n. 248 che disciplina la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale e dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7 Poteri ispettivi

- 1. Per lo svolgimento dell'attività illustrata all'articolo precedente, gli uffici si avvalgono di tutti i poteri fissati dalla normativa vigente.
- 2. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione, anche fiscale, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 8 Rapporti con i cittadini

- 1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
- 2. Gli uffici comunali competenti e l'ufficio per le relazioni con li pubblico, forniscono tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del cittadino.

TITOLO III RISCOSSIONE

Art. 9 Modalità di versamento

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente, gestita direttamente dall'Agenzia delle entrate.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2022.

⁽¹⁾ Se non si intende applicare l'articolazione tariffaria dell'I.R.P.E.F., indicare l'aliquota unica.

⁽²⁾ Ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del D.Lgs. n. 360/1998, istitutivo dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., il Comune può stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

⁽³⁾ La normativa vigente non prevede questo obbligo ma può essere opportuno nominare un responsabile. Eliminarlo se non si intende applicarlo.

⁽⁴⁾ L'attività di controllo dovrà essere concordata in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 18, del D.L. n. 78/2012.

⁽⁵⁾ Eliminare l'articolo ed il successivo se si pensa di non collaborare con l'Agenzia delle entrate.

⁽⁶⁾ In caso di concessione di dilazione relativa ad un debito iscritto a ruolo per la riscossione coattiva da parte dell'Agenzia delle entrate, potrebbe essere concordata questa modalità di dilazione. Si vedano anche le disposizioni in materia di riscossione coattiva effettuata dall'Agenzia-entrate Riscossioni.